



NOTAIO
FEDERICA CROCE

Repertorio n. 19882

Raccolta n. 13972

**VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI FONDAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei il giorno ventisei del mese di marzo alle ore diciotto e dieci.

26/03/2026

In Casatenovo in Via Manzoni n. 26, presso la Casa di Riposo Fondazione Maria Monzini in una sala al piano terra.

Innanzitutto a me Dottor Federica Croce, Notaio residente in Lecco ed iscritto presso il Collegio dei distretti Notarili Riuniti di Como e Lecco, è comparso il signor

SANTAMBROGIO MASSIMO, nato a Milano (MI) il 12 gennaio 1962, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, parroco pro tempore della Parrocchia di Casatenovo

domiciliato per la carica di Presidente presso la sede della "FONDAZIONE MARIA MONZINI ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE", con sede in Casatenovo (LC) Via Manzoni n. 26, codice fiscale 85000290131, corrispondente al numero di iscrizione al Registro Imprese di Como-Lecco n. REA LC 297104.

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di redigere per atto pubblico il verbale dell'adunanza del Consiglio di amministrazione della Fondazione predetta a tale fine il Presidente mi dichiara che è qui convocata in questo luogo ed ora, in forma totalitaria a norma di legge e di statuto, l'adunanza del consiglio di amministrazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- **Proposta di approvazione di un nuovo testo di statuto adeguato al Dlgs. 3 luglio 2017 n. 117, ai fini dell'iscrizione nel RUNTS;**
- **Approvazione acquisizione perizia**
- **Varie ed eventuali.**

Il Comparente invita quindi me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'adunanza e le delibere che la stessa andrà ad adottare.

Al che aderendo, io Notaio do atto di quanto segue:

- ai sensi dello statuto assume la presidenza dell'assemblea il comparente, che mi dichiara:

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto;

- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e quindi la regolarità della costituzione della riunione dando atto che sono presenti in proprio n. cinque membri del Consiglio di amministrazione in persona di:—

- esso Presidente come sopra generalizzato nonché i Consiglieri signori:

- BERETTA BARBARA nata a Monza il 3 ottobre 1973 CF. BRT BBR 73R43 F704P;

- COLCIAGHI GIUSEPPE nato a Milano il 18 febbraio 1957 CF.CLC GPP 57B18F205E

- PIROTTA ROBERTA nata a Monza il 9 maggio 1973 CF. PRT RRT 73E49 F704H;

- PALEARI MARCELLO MARIA nato a Besana in Brianza il 6 dicembre 1980

Registrato a LECCO

il 27/03/2026

n° 3698

serie 1T

con € € 356,00

CF. PLR MCL 80T06 A818H.-----

- è in carica in qualità di organo di controllo, -----
il dott. ENRICO PANZERI nato a Monza il dì 11 maggio 1959. C.F. PNZ NRC
59E11 F704V assente ma informato;-----

-che la presente riunione è validamente costituita essendo presenti in proprio
i membri tutti.-----

Il Comparsente attesta che pertanto la presente assemblea è idonea a deliberare
sugli argomenti di cui all'ordine del giorno accertata l'identità e la
legittimazione dei presenti;-----

-----**DICHIARA**-----

validamente costituita la presente adunanza ed apre la discussione sull'ordine
del giorno.-----

Prende la parola il Presidente il quale inizia la sua relazione.-----

Con riferimento **al primo punto all'ordine del giorno** Presidente espone in
sintesi le linee essenziali del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, codice del
Terzo settore, e gli effetti dell'istituzione del RUNTS, operativo dal 23
novembre 2021 ed in particolare le ragioni che rendono opportuno adottare
un nuovo statuto.-----

Precisa che il testo è stato prima d'ora visionato dai membri del consiglio in
bozza e ne spiega gli elementi essenziali.-----

Illustra quindi, **passando al secondo punto all'ordine del giorno**, le
condizioni necessarie al fine dell'iscrizione nel registro unico nazionale del
Terzo settore ai sensi dell'art. 12 d. lgs. 117/2017 con riferimento in particolare
alla descrizione dei requisiti di natura patrimoniale. -----

Ricorda all'assemblea che la decisione di ottenere l'iscrizione al RUNTS
richiede l'approvazione di alcune modifiche all'organizzazione dell'ente ed ai
fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni
previste da norme di legge o di regolamento, che lo scopo sia possibile e lecito,
che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo e che la
consistenza del patrimonio sia dimostrata da idonea documentazione allegata
alla domanda. -----

A tale fine illustra all'assemblea la perizia di stima sul patrimonio dell'ente
redatta da **CAVENAGO Dott. DANIELA**, nata a Besana in Brianza (MB) il
12 agosto 1972, codice fiscale CVNDNL72M52A818K, Dottore
Commercialista iscritta al n. 1590 sez. A dell'Ordine dei Commercialisti di
Monza e Brianza e Revisore Legale iscritta al Registro dei Revisori al n. 165638
con D.M. del 2 aprile 2012 (G.U. n. 28 del 10 aprile 2012), con studio in Besana
in Brianza, Via della Busa n. 7 asseverata con verbale di giuramento in data
odierna a mio rogito, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" da
cui risulta che il patrimonio netto dell'ente risulta pari ad Euro 1.780.000
(unmilionesettecentoottantamilaeuro/00).-----

Si propone infine di dare mandato al Presidente affinché, nell'ipotesi di
delibera di accoglimento delle proposte sopra formulate possa provvedere
agli adempimenti richiesti dalla legge, allegando alla domanda di iscrizione
al RUNTS copia autentica del presente atto e dello statuto unitamente alla
perizia sul patrimonio e tutti gli altri documenti richiesti per legge.-----

Il Presidente dell'adunanza, dopo esauriente discussione, invita quindi gli
amministratori ad esprimere le loro intenzioni di voto.-----

Risultano aver votato:-----

A favore: tutti i consiglieri; -----

RELAZIONE DI STIMA DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE M. MONZINI

Indice

§ 1. Premessa	- 1 -
§ 2. Oggetto e finalità della perizia di stima	- 1 -
§ 3. Data di riferimento della perizia di stima	- 3 -
§ 4. L'Associazione e la sua storia	- 3 -
§ 5. Accertamenti, verifiche ed operazioni eseguite	- 4 -
§ 6. Metodologia e criteri di valutazione adottati	- 4 -
§ 7. La situazione patrimoniale alla data del 31 gennaio 2023	- 5 -
§ 7.1 La determinazione del patrimonio netto rettificato a valori correnti	- 5 -
§ 8. Considerazioni conclusive	- 6 -

§ 1. Premessa

In data 30 novembre 2025, Don. Massimo Santambrogio, nato a Seregno (MI) il 12/01/1962, residente in Casatenovo (LC) in via Giuseppe Parini, 2, C.F SNT MSM 62A 12I 625H, in qualità di rappresentante legale della Fondazione Maria Monzini, codice fiscale 85000290131, con sede in Casatenovo (LC) in via Monzini n.26 ha richiesto alla sottoscritta Dott.ssa Daniela Cavenago, nato a Besana in Brianza (MB) il 12 agosto 1972, codice fiscale CVN DNL 72M 52A 818K revisore legale iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero n. 165638 con Decreto Ministeriale del 02/04/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n.28 il 10/04/2012, di redigere una relazione giurata di stima del patrimonio della suddetta *Fondazione* ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del D.lgs.117/2017 (di seguito anche "Codice del Terzo Settore" o "CTS").

La Fondazione sta provvedendo a modificare il proprio statuto per conformarlo alle previsioni del D.lgs. n. 117/2017. Il *Registro Unico Nazionale del Terzo Settore* (di seguito anche il "RUNTS"), esaminando nell'ambito dell'istruttoria in corso ai sensi dell'articolo 53 del CTS e in ottemperanza ai termini previsti dall'art.8 del D.L. 84/2025.

La presente relazione è finalizzata all'attestazione del patrimonio della Fondazione al fine dell'iscrizione nel RUNTS quale ente del terzo settore con "personalità giuridica" ai sensi dell'articolo 22 del D.lgs. n. 117/2017.

§ 2. Oggetto e finalità della perizia di stima

La presente relazione di stima ha per oggetto l'intero patrimonio della Fondazione Maria Monzini per determinare il patrimonio della medesima in sede di iscrizione al RUNTS. Finalità del presente lavoro di stima è pertanto quello di evidenziare la reale consistenza patrimoniale della Fondazione, consentendo di



accertare quale sia il netto patrimoniale per garantire che non sia inferiore a quello minimo di legge. Il comma 4 dell'articolo 22 del CTS, stabilisce che

“si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro”.

Il Consiglio Notarile di Milano, Commissione Terzo Settore, è intervenuto con riferimento al “patrimonio minimo” richiesto per l'ottenimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del CTS, sia per enti già provvisti di personalità giuridica sia per enti che intendono acquisirla, con le massime n. 3 e 4 del 27 ottobre 2020 e n. 5 del 12 gennaio 2021. Quest'ultimo documento statuisce un principio generale per il quale:

“con specifico riferimento alla verifica della sussistenza di detto patrimonio minimo, trattandosi di un ente già operativo, la cui situazione patrimoniale presenterà evidentemente poste sia attive che passive, non è sufficiente che la disponibilità minima risulti da certificazione bancaria che attesti il deposito della somma di euro 15.000 presso un c/c intestato all'ente (o da deposito presso il conto dedicato del notaio), essendo invece necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale dell'Associazione non presenti passività tali da annullare di fatto un eventuale fondo liquido (o altre attività) di cui si dimostri l'esistenza. Pertanto, si rende necessario conoscere lo stato patrimoniale netto dell'ente quale risulta dalle sue scritture contabili. Del resto, lo stesso art. 22 CTS, nel disciplinare il caso in cui il patrimonio iniziale, in sede di costituzione, sia rappresentato “da beni diversi dal denaro”, stabilisce che il loro valore debba risultare da una relazione giurata redatta da un revisore legale iscritto all'albo (o da società di revisione). Si tratta, quindi, di applicare il medesimo criterio di valutazione ad una “attività” già in essere, così come si farebbe per un'azienda operativa. Sarà quindi necessario produrre al notaio la relazione giurata di un revisore legale, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore a euro 15.000 (...) a data non anteriore a 120 giorni”.
 (...) *“Poiché l'operazione portante l'ottenimento della personalità giuridica di un'Associazione non riconosciuta non ha natura di trasformazione, la perizia di stima può non contenere l'elenco dei creditori dell'ente, prescritto per la perizia richiesta dall'art. 42-bis codice civile, e non sarà neanche necessaria una relazione degli amministratori sulle motivazioni della delibera proposta”.*

La Circolare n. 9 del 21 aprile 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, specifica, inoltre, che

“Come precedentemente evidenziato, uno degli elementi del controllo notarile di legalità, ai sensi dell'articolo 22 del Codice, concerne la sussistenza del patrimonio minimo nella misura fissata dal comma 4: occorre chiarire se la norma trovi applicazione anche nel caso di iscrizione al RUNTS di enti già dotati di personalità giuridica (art. 22, comma 1 bis del Codice e art. 17 del D.M. n.106/2020). Nei confronti di tali enti, al momento dell'acquisto della stessa, la competente autorità governativa aveva evidentemente valutato positivamente l'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo sociale. Al riguardo, si deve ritenere che la verifica notarile debba comprendere anche il

requisito patrimoniale per due ordini di ragioni, uno letterale e l'altro sostanziale. Sotto il primo profilo, il comma 1-bis dell'articolo 22 fa richiamo al conseguimento dell'iscrizione al RUNTS ai sensi delle disposizioni del medesimo articolo 22 e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, tra i quali, appunto, il successivo comma 4 annovera il patrimonio minimo; inoltre, l'art. 17 del D.M. n. 106/2020 fa riferimento alla verifica delle condizioni di legalità da compiersi in conformità all'art. 22 del Codice e all'art. 16 del medesimo decreto, che cita espressamente la sussistenza del patrimonio minimo. La ragione sostanziale è legata alle vicende del ciclo di vita dell'ente, preesistente all'iscrizione: il patrimonio, ritenuto all'epoca del conseguimento della personalità giuridica adeguato allo scopo sociale, può aver subito una diminutio nel corso del tempo, sicché appare necessario prevedere comunque l'attualizzazione della verifica del requisito patrimoniale. Ad ulteriore consolidamento delle ragioni di affidabilità sottese alla prescrizione normativa, la verifica del patrimonio minimo dovrà essere effettuata sulla base di apposita documentazione contabile. Anche quando gli enti in questione dispongano di denaro sufficiente a raggiungere il limite previsto dall'art. 22, comma 4, del Codice non è infatti possibile escludere a priori l'esistenza di passività tali da ridurre, di fatto, la consistenza patrimoniale rappresentata da tale liquidità. La suddetta verifica non deve, per comprensibili ragioni, essere temporalmente distante dal momento della proposizione dell'istanza di iscrizione al RUNTS, a garanzia dell'attualità delle valutazioni effettuate, ai fini delle quali, inoltre, è necessario che il notaio possa disporre di una documentazione di supporto affidabile. Sotto questo profilo, si condivide l'orientamento espresso nella massima n. 3 del 27/10/2020 della Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano, secondo la quale tale attestazione dovrà basarsi su documenti contabili - patrimoniali aventi data certa non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda, potendosi applicare alla fattispecie di cui trattasi il medesimo termine previsto dall'articolo 42 -bis, comma 2 del Codice civile. L'attestazione circa il positivo superamento della verifica non può che essere demandata al notaio, non potendo procedere l'ufficio del RUNTS ad una verifica di natura sostanziale, per le ragioni espresse nel precedente § 1. Riguardo ai documenti contabili-patrimoniali, conformemente alla previsione contenuta nell'articolo 22, comma 4 del Codice, e nell'articolo 16 del D.M. n. 106/2020, il relativo valore dovrà risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro. In via subordinata, nel caso in cui l'ente si avvalga di un revisore legale esterno o quale componente dell'organo di controllo, in linea con i principi di semplificazione procedimentale di cui all'articolo 3 della legge n. 106/2016, la relazione giurata potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale, aggiornata a non più di centoventi giorni antecedenti la presentazione dell'istanza (ultimo bilancio d'esercizio approvato o bilancio infra annuale redatto con i medesimi criteri del bilancio di esercizio), completa della relazione dell'organo di controllo o del revisore che ne attesta la corretta compilazione. Tali documenti, su cui si baserà l'attestazione del notaio circa la sussistenza del patrimonio minimo, devono essere allegati all'atto pubblico ed essere depositati unitamente all'istanza presso il competente ufficio del RUNTS".

Tanto considerato la sottoscritta ritiene che possa essere applicato, nella redazione della perizia di stima l'articolo 2465 del codice civile laddove richiede all'esperto estimatore:

- a) la descrizione ed il valore dei singoli elementi attivi e passivi;
- b) l'indicazione dei criteri di valutazione seguiti;
- c) l'attestazione che il valore del patrimonio netto non è inferiore al patrimonio minimo richiesto per legge.

La relazione di stima qui in oggetto, tuttavia, costituisce un'ipotesi diversa da quella concernente il solo conferimento di beni in natura, poiché si richiede la valutazione di un intero patrimonio di cui l'*Associazione* già dispone. La stima del patrimonio concerne la determinazione del netto patrimoniale e valuta sia le poste attive sia quelle passive, affinché il patrimonio presente nel momento di iscrizione nel RUNTS quale Ente del Terzo Settore, non sia inferiore a quello minimo previsto per legge. Ciò premesso, nell'affrontare una valutazione, il sottoscritto esperto estimatore è chiamato in primo luogo a scegliere tra le diverse soluzioni metodologiche di valutazione quella che meglio delle altre consenta di raggiungere lo scopo della valutazione considerando le finalità che la valutazione stessa deve perseguire. Considerando gli effetti di iscrizione nel RUNTS della Fondazione quale soggetto con personalità giuridica, la valutazione deve tendere a soddisfare diverse finalità, tra le quali in particolare, la tutela dei creditori della Fondazione nonché dei terzi in genere e, ovviamente, quella della verifica di effettiva esistenza del patrimonio.

§ 3. Data di riferimento della perizia di stima

La data di riferimento della presente relazione di stima è stata fissata, in accordo con la Fondazione e considerando le indicazioni della prassi di cui *infra* § 2, al 31 dicembre 2025. A tale data vanno pertanto riferite le valutazioni di tutte le consistenze patrimoniali.

Con riferimento a tale data la Fondazione ha predisposto una situazione patrimoniale che funge da base e riferimento per la presente valutazione.

§ 4. La Fondazione e la sua storia

L'Ente originariamente denominato "Casa di Riposo Maria Monzini", istituito sulla base del testamento olografo della Sig.ra Monzini Maria, eretto in Ente Mora con D.P.R. 9 dicembre 1955 pubblicato sulla "Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana" numero 1488 del giorno 13 febbraio 1956, già in possesso della personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di IPAB ai sensi e per gli effetti della Legge 17 luglio 1890 numero 6972. Con delibera della Giunta Regionale Lombardia del 12 maggio 2003 n. 1566, questo Ente ha assunto la natura giuridica di fondazione di diritto privato senza scopo di lucro. La denominazione dell'Ente, subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti in capo alla precedente denominazione ed è Fondazione Maria Monzini Onlus.



La Fondazione eroga servizi socio-sanitari e assistenziali, rivolti alla popolazione anziana e con disabilità, residente nell'ambito territoriale dell'Azienda Tutela della Salute (ATS) della Brianza prevalentemente della provincia di Lecco.

Scopo dell'Ente è quindi provvedere all'assistenza, alla cura, al supporto, alla tutela della salute fisica, psichica e sensoriale, al recupero o al mantenimento funzionale, sociale e morale di soggetti svantaggiati, di qualunque sesso e condizione in particolare ad anziani non autosufficienti e persone con disabilità.

L'attività istituzionale svolta dall'Ente è senza scopo di lucro così come previsto dallo Statuto.

L'attività si qualifica come assistenza diretta alla persona nel soddisfacimento dei suoi bisogni sia di tipo fisico (igiene, alimentazione, riposo, ecc.) che di tipo sanitario (diagnosi e cura), psicologico e sociale (sicurezza, socializzazione, ecc.) al fine di mantenere e, se possibile, migliorare le condizioni di salute dell'anziano e del disabile e nel contempo ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione sociale.

§ 5. Accertamenti, verifiche ed operazioni eseguite

La sottoscritta ha innanzitutto preso contatti con il legale rappresentante della Fondazione per esperire una prima indagine di orientamento sulle consistenze patrimoniali oggetto della valutazione e sulle loro caratteristiche sotto il profilo giuridico, economico, tecnico ed amministrativo. Lo scrivente ha successivamente proceduto ai necessari rilievi amministrativi, contabili e tecnici che ha svolto in stretta collaborazione con il legale rappresentante stesso. Gli incontri e le riunioni intercorse hanno anche avuto lo scopo di approfondire gli aspetti rilevanti nella quantificazione delle varie poste patrimoniali. La sottoscritta ha acquisito la documentazione e gli elaborati contabili occorrenti; ha, inoltre, eseguito i necessari sopralluoghi. In particolare, la sottoscritta ha preso in esame la conseguente documentazione della Fondazione che ha tenuto la contabilità sulla base del principio di competenza e ha redatto il bilancio dell'esercizio istituzionale 2024 e al 31 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 13 del CTS e del DM 5 marzo 2020.

§ 6. Metodologia e criteri di valutazione adottati

Tra i metodi di valutazione elaborati dalla dottrina ed utilizzati nella pratica professionale è possibile operare una prima distinzione tra "metodi diretti" e "metodi indiretti". I primi stimano il capitale economico di un'azienda facendo riferimento a grandezze basate sui prezzi direttamente desunti dal mercato e non possono essere utilizzati nel caso in esame. I secondi ricorrono invece a grandezze (quali il patrimonio, il reddito, i dividendi, il cash flow) ritenute espressive della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa considerata. Tali metodi possono essere così distinti:

- metodi patrimoniali

- metodi reddituali
- metodi misti patrimoniali/reddituali
- metodi finanziari

Il sottoscritto ritiene che compito a lui spettante sia la valutazione del patrimonio dell'Associazione a valori correnti tenendo ben presente che la finalità è quella di quantificare la valutazione del patrimonio ai fini dell'iscrizione della medesima nel RUNTS quale ente con personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del CTS. A tal riguardo si osserva che l'articolo 2465 del codice civile come già ricordato richiede l'individuazione di ciascun elemento dell'attivo e del passivo dell'azienda, nonché l'indicazione del valore a ciascuno di essi attribuito, il che impone il ricorso a criteri di valutazione analitici (metodi patrimoniali) ed esclude l'applicabilità (quanto meno per il metodo di base) di criteri di valutazione sintetici (metodi reddituali e finanziari). Alla luce delle premesse di cui sopra, il sottoscritto ritiene di dover utilizzare il *metodo patrimoniale semplice* nella valutazione operando tramite le seguenti fasi:

- I fase: valutazione analitica dei singoli elementi attivi e passivi della Fondazione (metodo patrimoniale);
- II fase: stima del patrimonio.

Si tratta di individuare gli elementi dell'attivo e del passivo da considerare e quelli da non considerare. Le singole voci attive e passive saranno rettifiche ed esposte a valori correnti di funzionamento secondo principi valutativi prudenziali. Successivamente si procederà a determinare il patrimonio netto della Fondazione attestando che detto valore non è inferiore a quello minimo richiesto per legge.

§ 7. La situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre 2025

La situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre 2025 resa disponibile al sottoscritto evidenzia i seguenti dati sintetici:

ATTIVO	31/12/2025	31/12/2024
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	49.019,45	16112,40
II - Immobilizzazioni materiali	2.835.471,73	2.874.006,50
III - Immobilizzazioni finanziarie	465.689,08	552.099,01
Totale immobilizzazioni (B)	3.350.180,26	3.442.217,91
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	10.455,28	11.500,00
II - Crediti	74.541,06	130.940,58
III - Attività finanziarie non immobilizzazioni	124.860,57	116.473,33
IV - Disponibilità liquide	253.212,59	176.089,13
Totale attivo circolante (C)	463.069,50	435.003,04
D) Ratei e risconti	7.321,03	24.455,48
Totale attivo	3.820.570,79	3.901.676,43
 PASSIVO	 31/12/2025	 31/12/2024
A) Patrimonio netto	2.187.887,82	2.250.862,63

B) Fondi per rischi ed oneri	358.209,77	358.209,77
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	359.227,52	362.022,85
D) Debiti	759.176,95	796.805,77
E) Ratei e risconti	156.068,73	133.775,41
Totale passivo	3.820.570,79	3.901.676,43

Il patrimonio della Fondazione risulta pertanto evidenziato, nella situazione contabile al 31 dicembre 2025 ad un valore di € 2.197.314,34 pari alla differenza tra le attività e le passività associative. Le singole poste patrimoniali sono analiticamente esaminate ed eventualmente rettifiche dal sottoscritto estimatore e valorizzate per sintesi nel successivo paragrafo.

§ 7.1 La determinazione del patrimonio netto rettificato a valori correnti

Considerando che il metodo di valutazione patrimoniale prevede la valorizzazione delle singole attività e passività sulla base dell'effettivo riscontro dei valori correnti rispetto a quelli contabili, lo scrivente sintetizza qui di seguito le consistenze patrimoniali con evidenza delle rettifiche apportate alle singole macro voci.

	Stima		Contabile	
	rettificata 31/12/2025	Rettifiche	31/12/2025	31/12/2024
ATTIVO				
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	0	0	0	0
B) Immobilizzazioni				
I - Immobilizzazioni immateriali	0	-49.019,45	49.019,45	16.112,40
II - Immobilizzazioni materiali	2.835.471,73	0	2.835.471,73	2.874.006,50
III - Immobilizzazioni finanziarie	465.689,05	0	465.689,08	552.099,01
Totale immobilizzazioni (B)	3.301.160,78	-49.019,45	3.350.180,25	3.442.217,91
C) Attivo circolante				
I - Rimanenze	10.455,28	0	10.455,28	11.500,00
II - Crediti	74.541,06	0	74.541,06	130.940,58
III - Attività finanziarie non immobilizzazioni	124.860,57	0	124.860,57	116.473,33
IV - Disponibilità liquide	253.212,59	0	253.212,59	176.089,13
Totale attivo circolante (C)	463.069,50		463.069,50	435.003,04
D) Ratei e risconti	7.321,03	0	7.321,03	24.455,48
Totale attivo	3.771.551,34	-49.019,45	3.820.570,79	3.901.676,43

	Stima		Contabile	
	rettificata 31/12/2025	Rettifiche	31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO				
B) Fondi per rischi ed oneri	0	-358.209,77	358.209,77	358.208,77
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	359.227,52	0	359.227,52	362.022,86
D) Debiti	759.176,95	0	759.176,95	796.805,77
E) Ratei e risconti	156.068,73	0	156.068,73	133.775,41
Totale passivo	3.462.361,02	-358.209,77	3.820.570,79	3.901.676,43

Il patrimonio rettificato, pertanto si determina come segue:

+ patrimonio netto contabile € +2.187.887,82



+/- rettifiche patrimoniali € - 407.229,22

= Patrimonio netto rettificato € +1.780.658,60

L'utilizzo del metodo patrimoniale consente quindi di attribuire al patrimonio della Fondazione un valore di € 1.780.658,60

§ 8. Considerazioni conclusive

Alla luce di quanto sopra lo scrivente determina in € 1.780.658,60

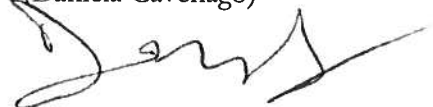
Arrotondato ad € 1.780.000

il valore del **Patrimonio** della Fondazione è di € 1,78 milioni; l'intero patrimonio della Fondazione è asservito al perseguimento delle finalità statutarie nel rispetto delle previsioni del D.lgs. n. 117/2017.

La sottoscritta Dott.ssa Daniela Cavenago, nato a Besana in Brianza (MB) il 12 agosto 1972, codice fiscale CVN DNL 72M 52A 818K, revisore legale iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero n. 165638 con Decreto Ministeriale del 02/04/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n.28 il 10/04/2012, a conclusione della propria relazione giurata di stima ed in esecuzione dell'incarico affidatogli, attesta quindi che **il patrimonio netto** della Fondazione Maria Monzini codice fiscale 85000290131 con sede in Casatenovo (LC) in via Monzini, 26, **alla data del 31 dicembre 2025 è pari ad € 1.780.000** (unmilionesettecentottantamilaeuro/00), e **non è comunque inferiore a quello previsto per legge per il riconoscimento della personalità giuridica pari ad € 30.000** (trentamilaeuro/00) ex articolo 22 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

CASATENOV0, 26/03/2026

(Daniela Cavenago)





NOTAIO
FEDERICA CROCE

N. 19881 — Rep.

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei il giorno ventisei del mese di marzo.

In Casatenovo, Via Manzoni n. 26 *in una sala al*

primo piano presso la casa di Ruffo
Fondazione Maria Manzoni

Innanzi a me Dottor Federica Croce, Notaio residente in Lecco ed iscritto presso il Collegio dei distretti Notarili Riuniti di Como e Lecco,

è presente

CAVENAGO Dott. DANIELA, nata a Besana in Brianza (MB) il 12 agosto 1972, codice fiscale CVNDNL72M52A818K, Dottore Commercialista iscritta al n. 1590 sez. A dell'Ordine dei Commercialisti di Monza e Brianza e Revisore Legale iscritta al Registro dei Revisori al n. 165638 con D.M. del 2 aprile 2012 (G.U. n. 28 del 10 aprile 2012), con studio in Besana in Brianza, Via della Busa n. 7;

della cui identità personale io Notaio sono certo.

La Comparsante mi presenta la perizia che precede, chiedendomi di asseverarla con giuramento ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 14 luglio 1937 n. 1666, omessane la lettura.

Aderendo alla richiesta, ammonisco ai sensi di legge la Comparsante sulle conseguenze delle dichiarazioni mendaci o reticenti e sull'obbligo di dire la verità.

La Comparsante presta giuramento di rito ripetendo la formula: "Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità".

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto alla comparsante, che a mia domanda lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore *dieci e mezzo*.

Consta il presente atto di un foglio, scritto su *due* pagine parte da me Notaio e parte da persona di mia fiducia.

Federica Croce
Dott. Daniela Cavenago





----- Allegato "B" al n. 13972 di racc. -----

----- **STATUTO** -----

----- **I. TITOLO I – DENOMINAZIONE – DURATA – SEDE** -----

----- **Articolo 1** -----

È costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, una Fondazione ex IPAB avente la seguente denominazione -----

----- **"FONDAZIONE MARIA MONZINI ENTE DEL TERZO SETTORE"** -----

La Fondazione potrà altresì essere identificata, ad ogni conseguente effetto, con denominazione in forma abbreviata "FONDAZIONE MARIA MONZINI ETS". -----

La Fondazione ha l'obbligo di usare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS". -----

Le finalità della Fondazione si esplicano esclusivamente nell'ambito del territorio della Regione Lombardia. -----

L'Ente originariamente denominato "Casa di Riposo Maria Monzini", istituito sulla base del testamento olografo della Sig.ra Monzini Maria, eretto in Ente Mora con D.P.R. 9 dicembre 1955 pubblicato sulla "Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana" numero 1488 del giorno 13 febbraio 1956, già in possesso della personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di IPAB ai sensi e per gli effetti della Legge 17 luglio 1990 numero 6972, a seguito di specifica richiesta effettuata in base alle Leggi Regionali n. 21 e 22/1990, è stato de pubblicizzato e nel contempo riconosciuto ad ogni conseguente eretto Ente Mortale con personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, a seguito del Decreto del Dirigente dell'Unità organizzativa Affari Istituzionali Famiglia e Terzo Settore numeri 23408 del giorno 28 novembre 2002, pubblicato sul "Bollettino ufficiale della Regione Lombardia" – Serie editoriale Ordinaria numero 13 del giorno 24 marzo 2003, successivamente rettificato per un mero errore 10006 del giorno 18 giugno 2003, pubblicato sul "Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia" – Serie Editoriale Ordinaria numero 28 del giorno 7 luglio 2003. -----

La Fondazione ha durata illimitata. -----

----- **Articolo 2** -----

La Fondazione ha sede in Comune di Casatenovo (LC), Via Manzoni numero 26. -----

Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia potranno essere istituite, sempre nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, sedi secondarie ed unità locali. -----

II. TITOLO II – SCOPI – ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE -----

----- **Articolo 3** -----

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; per perseguire i propri scopi istituzionali la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017: -----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. -----

- 112, e successive modificazioni;-----
- b) interventi e prestazioni sanitarie;-----
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;-----
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;-----
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;-----
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;-----
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;-----
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.-----

In particolare, la Fondazione ha lo scopo di porsi al servizio ed assistere le persone anziane, le persone disabili e le persone con fragilità varie per assicurare loro assistenza e solidarietà sia in casa di cura e ricovero che a domicilio.-----

La Fondazione promuove e realizza progetti di residenzialità e fornisce prestazioni assistenziali e sociosanitarie nei confronti:-----

- Di persone anziane, con particolare attenzione a coloro che versano in condizioni di non autosufficienza riconosciuta e documentata come grave ed, in ossequio a quanto previsto dalla signorina Monzini Maria, in condizioni di disagio economico;-----
- Di persone portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche;-----
- Di persone portatrici di disagi in stato di bisogno e fragilità temporanei.-----

In relazione a tali attività potrà anche promuovere o effettuare opera di formazione.-----

----- **Articolo 4** -----

La Fondazione adempie alle proprie finalità prevalentemente istituendo e gestendo servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria e di assistenza sanitaria di natura residenziale (case di riposo, case di cura, comunità alloggio, comunità famiglia, centri diurni per anziani, alloggi e mini alloggi) e domiciliare a favore delle persone le migliori condizioni di vivibilità dal punto di vista psico-fisico.-----

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati che operino nei medesimi settori o che ne condividano lo spirito e le finalità.-----

La Fondazione può inoltre:-----

- Promuovere e gestire iniziative e corsi per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la riqualificazione del personale operante nei settori sopra indicati;-----
- Realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo,-----

- acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento della propria attività;-----
- Compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;-----
 - Stipulare contratti, convenzioni con privati ed Enti pubblici per lo svolgimento delle attività sopra indicate;-----
 - Stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà, in diritto di superficie o altro diritto di immobili, la stipula di convenzioni;-----
 - Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;-----
 - Partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;-----

-----**Articolo 5**-----

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. -----

Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione. -----

III. TITOLO III –PATRIMONIO- FONDO DI GESTIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO-----

-----**Articolo 6**-----

1. Il Patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed immobili conferiti in sede di costituzione e nel tempo accresciuti, come risultanti dalla Relazione di stima alla data del 31 dicembre 2025 redatta da **CAVENAGO Dott. DANIELA**, nata a Besana in Brianza (MB) il 12 agosto 1972, codice fiscale CVNDNL72M52A818K, Dottore Commercialista iscritta al n. 1590 sez. A dell'Ordine dei Commercialisti di Monza e Brianza e Revisore Legale iscritta al Registro dei Revisori al n. 165638 con D.M. del 2 aprile 2012 (G.U. n. 28 del 10 aprile 2012), con studio in Besana in Brianza, Via della Busa n. 7 ed asseverata con verbale ricevuto dal Notaio Federica Croce in data 26 marzo 2026 rep.n.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:-----

- Dai beni immobili e dai beni mobili di proprietà o che in futuro perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;-----
- Dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;-----
- Dalla parte di rendite non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;-----
- Da contributi attribuiti al patrimonio dell'unione Europea, dello Stato, da Enti territoriali o dal altri Enti pubblici;-----
- Da ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio e ogni altra entrata compatibile con la natura di ente del terzo settore non commerciale nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 79 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.-----

-----**Articolo 7**-----

Il fondo di gestione è costituito:-----

- Dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle sue attività di interesse generale di cui all'articolo 3 del presente Statuto;-----

- Da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;-----
- Da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici non destinati ad incrementare il patrimonio;-----
- Dai proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse rispetto a quelle istituzionali di interesse generale.-----

----- **Articolo 8** -----

La Fondazione redige il bilancio di esercizio, ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.-----

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare e depositare il bilancio di esercizio, relativo all'anno precedente, ai sensi di legge.-----

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.-----

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti, in quanto compatibili, i principi previsti dal D. Lgs. 117/2017.-----

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, D. Lgs. 117/2017.-----

Oltre alle scritture prescritte agli artt. 13, 14 e 17 D.Lgs. 117/2017, l'Ente deve tenere i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del medesimo decreto, in quanto compatibili. -----

La Fondazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.-----

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ed in particolare devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria.-----

IV. TITOLO IV – ORGANI DELLA FONDAZIONE-----

----- **Articolo 9** -----

Sono Organi della Fondazione:-----

- il Consiglio di Amministrazione;-----
- il Presidente della Fondazione;-----
- il Vice-presidente della Fondazione;-----

- l'Organo di controllo;.....
- l'Assemblea dei Benefattori.

Articolo 10

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri.

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza alla volontà della signorina Monzini Maria, spetta di diritto al Parroco pro-tempore della "Parrocchia di San Giorgio Martire" di Casatenovo (LC).

Gli altri quattro Consiglieri sono nominati:

- due dal Sindaco del Comune di Casatenovo (LC).....
- due dall'Assemblea dei Benefattori.

I consiglieri, eccetto il Presidente in quanto membro di diritto, restano in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio della loro nomina e sono rieleggibili dagli organi che li hanno espressi.

Nel caso di decadenza, dimissioni o decesso di un Consigliere, l'organo competente alla nomina, provvederà alla sua sostituzione.

Il Consigliere così sostituito resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso.

Nel caso in cui venisse meno la maggioranza dei Consiglieri si intenderà decaduto l'intero Consiglio.

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a 3 (tre) riunioni consecutive decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata da Consiglio di Amministrazione che provvede a comunicarla all'organo che aveva designato il Consigliere decaduto.

Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D. Lgs. 117/2017, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 11

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia per la gestione ordinaria che per quella straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- a) Stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui al presente statuto;
- b) Approvare il bilancio consuntivo annuale di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto per legge con la relativa relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione
- c) Approvare l'eventuale Regolamento Generale ed ogni altro Regolamento Settoriale di cui la Fondazione intenderà dotarsi;
- d) Vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi; ..
- e) Delegare specifici compiti ai singoli Consiglieri, con delibera che ne determina i limiti;
- f) Deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- g) Deliberare le eventuali modifiche del presente statuto;
- h) Deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del suo patrimonio;
- i) Nominare il segretario con funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;

- j) Deliberare in ordine all'ammissione o alla decadenza di "Benefattori" di cui al successivo articolo 16.
- k) Nominare l'Organo di Controllo;
- l) Documentare nel bilancio di esercizio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto ed ha la facoltà di nominare, determinandone compiti e stabilendone durata e poteri, Comitati Scientifici, Comitati Direttivi ed ogni altro organismo che reputi necessario per il miglior espletamento delle attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge e dello statuto, proprie attribuzioni e poteri a uno o più suoi membri, determinando contenuto, limiti e modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio può altresì istituire un Comitato Esecutivo, composto da un numero di membri da esso determinato, al quale attribuire parte delle proprie funzioni.

Restano in ogni caso riservate al Consiglio le materie che per legge o per statuto non possono essere delegate.

Il Consiglio vigila sull'operato dei delegati e del Comitato Esecutivo, richiedendo periodicamente informazioni sull'attività svolta e verificando la conformità delle decisioni alle direttive impartite.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire uno o più Comitati con funzioni consultive o esecutive composto da un numero di membri da esso determinato, con funzioni di gestione operativa e attuazione delle decisioni del Consiglio.

Il Comitato Esecutivo ha il compito di curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, gestire le attività ordinarie e straordinarie della Fondazione, nonché proporre piani e iniziative per il raggiungimento degli scopi statuari. Gli altri comitati hanno funzioni consultive da determinarsi all'atto della nomina.

La composizione, le modalità di nomina e revoca dei membri, nonché le attribuzioni specifiche dei Comitati istituiti, sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione nel regolamento interno o in apposito atto deliberativo. I comitati ove nominati riferiscono periodicamente al Consiglio sull'attività svolta.

I Comitati possono comprendere il Presidente del Consiglio di Amministrazione e altri membri, e possono nominare al proprio interno cariche esecutive quali Presidente, Vicepresidente e Segretario. Le decisioni sono adottate secondo le modalità stabilite dal regolamento e sotto la responsabilità del Consiglio.

Ai sensi dell'art. 79, comma 3, lett. b-bis del D.Lgs. 117/2017, non è deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente.

Articolo 12

Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

- Su iniziativa del Presidente ovvero, in sua assenza, del Vice-presidente, almeno 4 (quattro) volte l'anno ed, in ogni caso, per l'approvazione del bilancio consuntivo;
- Su richiesta motivata di almeno tre membri del medesimo.

La convocazione è fatta a mezzo di invito scritto tramite e-mail, contenente l'ordine del giorno e inviato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza decorrenti dal giorno di invio. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. L'invio della notifica di lettura, nel caso di posta elettronica, costituisce prova del ricevimento della convocazione.....

Sarà comunque valida la riunione del Consiglio, anche se non convocata nei termini sopra previsti, quando siano presenti tutti i Consiglieri.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri, compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione, in forma telematica, comunque in modalità sincrona, su indicazione del Presidente, comporta la possibilità di partecipazione di tutti i componenti, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale della Fondazione, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili sul mercato, attraverso l'utilizzo di web cam e microfono, con strumenti messi a disposizione direttamente dagli interessati (es. telefoni cellulari, pc...), idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ed in ogni caso, previa identificazione dei presenti collegati in videoconferenza a cura del Presidente. La riunione si considera svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.....

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o del Vicepresidente qualora il Presidente sia assente.

In ogni caso per le deliberazioni relative alle modifiche dello statuto e per la deliberazione avente per oggetto lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei suoi membri in carica.

Non è ammesso il voto per delega.

I verbali delle sedute consiliari con le annesse delibere sono stesi su apposito libro, tenuto ai sensi di legge, dal Segretario e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Stesso. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza.

Articolo 13

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, come in precedenza specificato, è il Parroco pro-tempore della "Parrocchia San Giorgio Martire" di Casatenovo (LC). Il Parroco pro tempore della "Parrocchia San Giorgio Martire" di Casatenovo (LC) è altresì il Presidente dell'Assemblea dei Benefattori di cui al successivo articolo 17.

Il Presidente nomina tra i membri del Consiglio di Amministrazione il Vicepresidente con funzioni suppletive.

Articolo 14

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli ha la facoltà di promuovere azioni ed istanza giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità sviluppa ogni utile iniziativa

di collegamento con le amministrazioni ed ogni altra organizzazione operante nei settori di attività della Fondazione. -----

Convoca il Consiglio di Amministrazione, ne presiede la riunione e ne cura l'esecuzione delle delibere, esercita le funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione. -----

Convoca inoltre l'Assemblea dei Benefattori, che presiede, di cui stabilisce l'ordine del giorno. -----

Esercita la sorveglianza sull'andamento della Fondazione e tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega con specifica delibera che ne determina i limiti e, in caso di necessità ed urgenza, adotta con ordinanza provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. -----

----- **Articolo 15** -----

Ai sensi dell'art. 30 co.1, deve essere nominato un Organo di Controllo, che può essere monocratico ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione. -----

Al componente dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. -----

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. -----

L'organo di controllo assolve, qualora attribuiti dal Consiglio di amministrazione alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, svolgendo le funzioni dell'organo di vigilanza. -----

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. -----

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

Allo stesso può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione. -----

L'Organo di Controllo può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e partecipa alla seduta di approvazione del Bilancio Consuntivo. -----

Al superamento delle soglie previste dall'articolo 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, è istituito il Revisore legale dei conti; esso viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali. -----

Il Revisore legale dura in carica per tre anni, con decorrenza dalla data di nomina, ed è rinominabile. In caso di anticipata cessazione dalla carica il sostituto deve essere nominato entro 30 giorni dalla data di cessazione e dura in carica per tre anni con decorrenza della data di nomina. -----

Allo stesso può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione. -----

Il Revisore legale deve vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto,

accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili.-----

Il Revisore legale redige una propria relazione di accompagnamento al Bilancio consuntivo, necessaria per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione.-----

----- **Articolo 16** -----

Sono "Benefattori" coloro che, mossi da spirito di solidarietà, condividono le finalità della Fondazione e contribuiscono alla vita della stessa ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante l'apporto della loro opera personale, spontanea e gratuita, ovvero di elargizioni, donazioni, oblazioni o atti di liberalità in denaro in osservanza delle disposizioni impartite da Consiglio di Amministrazione.-----

Competente a deliberare sulle domande di ammissione dei "Benefattori", come sulla perdita di detta qualifica, è il Consiglio di Amministrazione.-----

I "Benefattori" si distinguono in:-----

- Benefattori ordinari-----
- Benefattori sostenitori-----
- Benefattori prestatori d'opera.-----

Sono ammessi quali benefattori ordinari, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, i privati, gli Enti e le Associazioni che, facendone domanda, verseranno il contributo partecipativo nella misura annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione e manifesteranno l'intento di collaborare nel perseguimento degli scopi statuari, e di accettare le finalità e i metodi propri della Fondazione.-----

Sono Benefattori sostenitori, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, i privati, gli Enti e le associazioni che, facendo domanda di ammissione, verseranno un contributo partecipativo superiore a quello stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.-----

Sono Benefattori volontari, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, i privati che, facendo domanda di ammissione, si adopereranno alla realizzazione delle finalità della Fondazione mediante l'apporto della loro opera personale, spontanea, continuativa e gratuita.-----

Devono ad ogni modo essere rispettate le revisioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.-----

All'atto della richiesta di ammissione il Benefattore sottoscriverà una dichiarazione di adesione alle finalità ed agli scopi della Fondazione. I Benefattori ordinari o sostenitori che non avranno rinnovato il versamento del contributo partecipativo entro il termine del 31 (trentuno) marzo di ogni anno verranno considerati decaduti.-----

In nessun caso la rinuncia, che deve essere comunicata dal Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, ovvero la perdita di altra causa, del possesso dello status di Benefattore, dà diritto alla ripetizione del contributo partecipativo ovvero alla corresponsione di ulteriori somme per qualsiasi titolo.-----

Chi ha perso lo status di Benefattore non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.-----

----- **Articolo 17** -----

L'Assemblea dei Benefattori è composta dai Benefattori di ogni categoria.-----
Le deliberazioni dell'Assemblea, assunte in conformità del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i benefattori, anche se

assenti o dissenzienti.-----

L'Assemblea è convocata a cura del Presidente tutte le volte che sia necessario assumerne i pareri.-----

La prima convocazione dell'Assemblea è valida se è presente la maggioranza dei Benefattori, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la validità delle deliberazioni prescinde dal numero dei presenti.-----

La convocazione va fatta con avviso scritto o con altro mezzo idoneo di cui si abbia prova della ricezione da parte dei destinatari, che deve essere fatto pervenire anche al Consiglio di Amministrazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione.-----

All'Assemblea, da convocarsi almeno una volta all'anno, nei 30 giorni successivi ai termini previsti dalla normativa per il deposito del bilancio presso il RUNTS, vengono sottoposti:-----

- Bilancio dell'esercizio;-----
- Relazioni del Revisore Legale dei Conti;-----
- Programmi e piano annuale dell'attività della Fondazione;-----
- Modifiche statutarie;-----
- Scioglimento della Fondazione.-----

All'assemblea dei benefattori spetta formulare pareri consultivi non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.-----

All'Assemblea dei Benefattori compete inoltre la nomina di 2 (due) componenti del Consiglio di Amministrazione.-----

Di ogni riunione dell'Assemblea dei Benefattori verrà redatto a cura del Segretario, nominato appositamente dall'assemblea all'inizio di ogni seduta, il relativo verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso e ripostato su apposito libro verbali.-----

Spetta il diritto di voto a tutti i Benefattori di maggiore età iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ad ogni Benefattore spetta un voto singolo. Non è ammesso il voto per delega.-----

Non sono ammessi interventi in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero espressioni del voto per corrispondenza o in via elettronica.-----

Tutti i Benefattori godono degli stessi diritti.-----

----- V. TITOLO V – VOLONTARI -----

----- Articolo 18 -----

1. La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge.-----

2. I volontari sono iscritti in un apposito registro.-----

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.-----

----- VI. TITOLO VI SCIoglimento – NORME FINALI -----

-----Articolo 19-----

2. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, la devoluzione del patrimonio verrà deliberata dal Consiglio di amministrazione con la maggioranza prevista dall'ultimo comma dell'art. 21 del Codice civile, stabilendosi che tale patrimonio verrà devoluto con deliberazione ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente ai sensi dell'art. 45 de D.lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e dalle tavole fondative o da vincoli derivanti dagli originari atti di conferimento del patrimonio o, in mancanza, alla Fondazione _____

-----Articolo 20-----

F.to don Massimo Santambrogio

F.to Federica Croce – notaio - _____

This image shows a full page of a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook paper or a document template. There are no margins, text, or other markings on the page.

Copia su supporto informatico conforme all'originale redatto su supporto cartaceo ai sensi dell'Art. 22 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Lecco, 27 marzo 2026